Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 18 aprile 2013 (est. G. Buffone)

Legge 31 dicembre 2012 n. 274, art. 14 – Avvocato – Sostituto di udienza – Necessità della delega scritta – Esclusione – Validità della delega orale – Sussiste (art. 14 l. 274/2012) In base all'art. 14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, il difensore può sostituire un collega in assenza di delega scritta, necessaria solo per il praticante abilitato. Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pendenti.

Alle ore 10.54 davanti al giudice istruttore dr. Giuseppe Buffone, compaiono:

PER IL: Avv. in sostituzione dell'Avv. La quale riferisce di essere stata delegata verbalmente.

Il giudice osserva che in base all'art. 14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, il difensore può sostituire un collega in assenza di delega scritta, oggi necessaria solo per il praticante abilitato. Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pendenti

(omissis)